



NUOVA I.M.U. - ACCONTO 2020

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi da 739 a 783
Visto il D.L. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio)

Dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI

ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 1, commi 740 e 741 della L. 160/2019)

L'imposta municipale propria NON si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa.

ESCLUSIONI:

1. abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
3. casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)

I cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE sono soggetti ad IMU. La legge 160/2019 non prevede più alcuna possibilità di assimilazione ad abitazione principale per gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, neppure per quelli già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

ESENZIONI PER IL SETTORE TURISTICO

L'art. 177 del D.L. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio), in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, stabilisce che per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei Bed & Breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

COME SI CALCOLA?

- per i **FABBRICATI** iscritti in Catasto edilizio urbano, il valore della rendita catastale;
- per le **AREE EDIFICABILI**, il valore medio in comune commercio, determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale per zone omogenee

COME SI PAGA?

IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO DELLA NUOVA IMU DOVRÀ ESSERE UGUALE AL 50% DI QUANTO VERSATO NEL 2019 A TITOLO DI IMU E TASI.

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il MODELLO F24 reperibile presso qualsiasi istituto bancario o sportello postale entro il **16 GIUGNO 2020**.

Per i soli residenti all'estero che possiedono immobili in Italia, il versamento dell'imposta può essere effettuato con BONIFICO BANCARIO.

CODICE COMUNE	TIPOLOGIA IMMOBILI	CODICE F24	QUOTA STATO
E425	ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO CAT. CATASTALI A1, A8 E A9)	3912	
	UNITÀ IMMOBILIARI ABITATIVE E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI E AFFINI DI 1° GRADO	3918	
	AREE FABBRICABILI	3916	
	ALTRI FABBRICATI	3918	
	FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO CATEGORIA D	3930	3925

INFORMAZIONI

Settore Tributi - Via Agostino Millelire - Tel. 0789/721108
tributi.casu@comunelamaddalena.it, tributi.scarpaci@comunelamaddalena.it, tributi.califano@comunelamaddalena.it

IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO
Dr Ettore Antonio Casu

IL SINDACO
Luca Carlo Montela